

## QUADRO SINTETICO DEGLI OBBLIGHI NEL NUOVO T.U.

### SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

#### OBBLIGHI TECNICO-ORGANIZZATIVI

L'articolo 17 del D.lgs 81/08 (T.U.) stabilisce che il datore di lavoro deve eseguire e non può delegare:

- ◆ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- ◆ LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP).

Egli deve inoltre:

- attivare la sorveglianza medica (nei casi previsti dalla legge);
- designare i soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di emergenza, fornendo idonei mezzi, procedure e formazione ed informando di ciò i lavoratori;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo le eventuali necessità individuate in sede di valutazione dei rischi, vigilando sul corretto uso degli stessi;
- eseguire la "messa a norma" di impianti (elettrico e termico in primis) conservando la relativa conformità scritta secondo le modalità previste dalle vigenti norme;
- prevedere alla regolare manutenzione di ambienti, impianti ed attrezzature adottando una apposita procedura scritta;
- consentire ai lavoratori di verificare mediante il **RLS** (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al RLS su richiesta di questi, copia del DVR, nonché consentire al medesimo di accedere ai dati ed alla documentazione sulla sicurezza;
- adeguare i luoghi di lavoro a quanto previsto dal Titolo II ed all'allegato IV del T.U.;
- nello svolgimento di attività di appalto e di subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
- comunicare all'INAIL i nominativi del RLS (quando eletto);
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

#### OBBLIGHI FORMATIVI

Il Datore di Lavoro deve adempiere agli obblighi generali di informazione, formazione e addestramento per dipendenti, dirigenti e preposti dando opportuna evidenza scritta di tale attività; deve inoltre provvedere alla seguente minima formazione obbligatoria:

- CORSO R.S.P.P. (16 ore da rinnovare ogni 5 anni);
- CORSO ANTINCENDIO (4/8 ore da rinnovare ogni 5 anni);
- CORSO PRIMO SOCCORSO (12 ore iniziali; 4 ore di agg. ogni 3 anni);

Deve provvedere alla formazione di RLS e CARRELLISTI se queste figure sono presenti in azienda, nonché alla formazione per tutti gli altri casi eventuali particolari (saldatori, lavoratori in quota, ecc.).

## OBBLIGHI DOCUMENTALI

Il T.U. stabilisce come obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, al termine di processo di valutazione dei rischi, la redazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Egli deve inoltre:

- elaborare in caso di contratti di appalto il **DUVRI** (documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze) e consegnare ai diversi RLS copia di tale documento;
- elaborare il **PIANO DELLE EMERGENZE** ed il **PIANO ANTINCENDIO** da allegare al DVR (o all'autocertificazione);
- redigere il **REGISTRO ANTINCENDIO** da allegare al DVR (o all'autocertificazione).

## IN PARTICOLARE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

A conclusione della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve redigere un DVR che deve:

- avere data certa;
- contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi (compreso lo stress lavoro correlato, le differenze di genere e le lavoratrici in gravidanza) per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

Il DVR già elaborato eventualmente prima dell'entrata in vigore del T.U. deve essere rielaborato, se sussistono le seguenti circostanze:

- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza o in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
- mutamento delle esigenze di prevenzione e di protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;
- mancanza/carenza di valutazione di una delle nuove tipologie di rischi previste (stress lavoro correlato, ecc.).

Per le aziende con un numero di operatori (titolari/soci e dipendenti) sotto le dieci unità, permane la facoltà di redigere l'Autocertificazione (opportunamente complementata dal Piano Emergenze ed Antincendio e dal Registro Antincendio) in luogo del DVR.

Da notare infine che anche con il D.lgs 106/09 permane un pesante impianto sanzionatorio ed in particolare la mancata o carente valutazione dei rischi comporta per il datore di lavoro l'irrogazione di onerose sanzioni penali culminanti, nei casi più gravi con l'arresto.